

**TRACCIA ANFAA PER AUDIZIONE DEL 29.1.2025 DAVANTI ALLA COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA SU A.C. 1866**

**I più sinceri ringraziamenti dell’Anfaa per questa audizione.**

**Abbiamo letto attentamente il DDL e riteniamo che il testo presenti gravi limiti, oltre a sovrapposizioni di competenze già previste dalla normativa vigente: bisognerebbe invece puntare sulla piena attuazione delle competenze stesse, dotando i soggetti istituzionali preposti (Regioni, Enti Locali, Magistratura Minorile, etc.) del personale e delle risorse finanziarie necessarie per assolvere adeguatamente ai loro compiti.**

**Questo ddl ha una copertura economica irrisoria: gli stanziamenti per l’attuazione delle disposizioni previste sono inadeguati: 250.000 euro per il corrente anno e 50.000 per quelli successivi!!**

**ECCO LE NOSTRE OSSERVAZIONI E PROPOSTE SPECIFICHE**

1. **IL titolo “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEI MINORI IN AFFIDAMENTO”** **è fuorviante**: non sono i minori già in affido familiare che devono essere tutelati, ma quelli che si trovano in condizioni familiari compromesse, esposti a incuria, se non abusi e maltrattamenti, per i quali vanno messi in essere gli interventi più appropriati - per altro già previsti dalla normativa vigente - in base alle loro esigenze e il più tempestivamente possibile.
2. **IL DIRITTO DEL MINORE AD UNA FAMIGLIA (NON É SEMPRE SOLO A QUELLA DI ORIGINE!)**

La legge n. 184/1983 e successive modifiche afferma, già nel titolo, il diritto del minore ad una famiglia, declinando quindi nei successivi articoli le priorità con cui questo diritto deve essere attuato, secondo le situazioni: anzitutto attraverso il sostegno alla famiglia di origine, poi con l’affidamento familiare e l’adozione; e, ove non sia possibile l’affidamento familiare, è anche previsto l’inserimento in comunità di tipo familiare, altrove denominate “servizi residenziali” (servizi residenziali che sono disciplinati da una normativa specifica, recentemente approfondita nelle *“Linee nazionali di indirizzo per l’accoglienza nei servizi residenziali”* approvate contestualmente a quelle per l’affidamento familiare l’8 febbraio 2024, dalla Conferenza unificata tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali a firma del Presidente, Ministro Roberto Calderoli e del Segretario Cons. Paola D’Avena).

**La stessa Convenzione sui diritti del fanciullo,** citata nell’A.C.1866, prevede espressamente la possibilità di proteggere il minore al di fuori della sua famiglia: dispone infatti all’art. 9 che *“Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà* ***a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell’interesse preminente del fanciullo****. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo (…).*

1. **GLI ISTITUTI SONO SUPERATI E NON È IL CASO DI RIESUMARLI (anche solo nominalmente!)** Nel DDL n. 1866 si prevede l’istituzione di un “Registro nazionale degli istituti di assistenza pubblici e privati, delle comunità di tipo familiare e delle famiglie affidatarie”. Il superamento degli istituti è stato previsto *“entro il 31 dicembre2006”* con le modifiche apportate dalla l. n. 149/2001 alla l. n. 184 /1983 e non sono neppure citati nelle *“Linee nazionali di indirizzo per l’accoglienza nei servizi residenziali”* prima richiamate.
2. **DIFFERENZE SOSTANZIALI FRA AFFIDAMENTI E COMUNITA’ (STRUTTURE RESIDENZIALI) Vorremmo qui sottolineare la specificità dell’affidamento e di noi affidatari che siamo dei volontari (non prestatori d’opera da inserire in un albo fornitori !!!) cui la normativa attribuisce un ruolo importante nel progetto di affidamento**, ruolo affermato già dalla l. n. 184/1983 e smi e valorizzato nelle Linee nazionali già citate, le quali peraltro hanno anche evidenziato il ruolo importante delle associazioni e delle reti di famiglie nella pratica operativa e di sostegno alle famiglie affidatarie al paragrafo 116 *(“chiamare le Associazioni e le reti di famiglie affidatarie a partecipare, in integrazione con le istituzioni pubbliche, alla realizzazione di progetti specifici in tema di accoglienza familiare e di diritti dei bambini”)* .
3. **“PREVENIRE E RIDURRE SITUAZIONI DI COLLOCAMENTO IMPROPRIO”? Questa locuzione del DDL è inspiegabile e infondata.** E’ prevista nel DDL in questione l’istituzione del Registro nazionale degli istituti di assistenza pubblici e privati, delle comunità di tipo familiare e delle famiglie affidatarie, *“con la finalità di monitorare il ricorso agli affidamenti dei minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo e* ***di prevenire e ridurre situazioni di collocamento improprio”* .**

**Non è chiaro il significato dell’aggettivo *“improprio”,* termine con una accezione negativa nel linguaggio comune, a nostro parere infondata.**

Vogliamo infatti segnalare che:

* in base agli ultimi dati disponibili, al 31/12/2022 oltre **l’80% degli affidamenti familiari sono giudiziali** (percentuali simili le abbiamo anche per i minori in comunità-servizi residenziali), cioè **disposti dalla magistratura minorile** intervenuta peraltro su situazioni già complesse/compromesse (si parla al riguardo di affidamenti *tardo riparativi*);
* tutti i provvedimenti della magistratura minorile -in base al “giusto processo” - sono impugnabili da parte dei genitori e dei parenti del minore e del curatore del minore stesso[[1]](#footnote-1);
* la riforma Cartabia in merito alla durata dell’affidamento ha precisato che ***“non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile,*** *dal Tribunale per i minorenni, su richiesta del pubblico ministero e nel contraddittorio delle parti, qualora la sospensione dell'affidamento rechi* ***grave*** *pregiudizio al minore. A tal fine, prima del decorso del termine di durata dell'affidamento, il servizio sociale segnala al pubblico ministero l’opportunità di richiederne la proroga”. Non entriamo in merito di questa disposizione, che ci preoccupa moltissimo per altri motivi, ma che comunque prevede ci sia uno stretto controllo giurisdizionale sui minori collocati fuori dalla famiglia d’origine;*
* i Servizi sociali, in merito ai minori in affidamento familiare, sono tenuti a inviare ai giudici *“una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza*” (art.4, comma 2, legge n.184/1983);
* l’art. 403 del Codice civile, riguardante l’allontanamento dei minori in situazioni emergenziali, nella sua riscrittura avvenuta con la riforma Cartabia, prevede già un controllo tempestivo e accurato dei giudici sulla situazione personale e familiare del minore allontanato.

Gli strumenti di verifica sui provvedimenti e sulla loro attuazione quindi ci sono.

Vorremmo qui sottolineare che gli ultimi dati relativi ai maltrattamenti e abusi sui minori evidenziano, invece, omissioni e ritardi negli allontanamenti da parte delle istituzioni preposte (vd. al riguardo la pubblicazione dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza curata da CISMAI-Terres des Hommes[[2]](#footnote-2)).

In ultimo, si precisa che oltre agli affidamenti familiari, disciplinati dagli artt. 2 e seguenti della l. n. 184/1983, esiste oggi l’istituto dell’***affidamento al servizio sociale*** previstodalla riforma Cartabia, tipologia non contemplata nell’A.C. 1866.

1. **UN NUOVO REGISTRO CHE VA A SOVRAPPORSI ALLE COMPETENZE GIA’ ESISTENTI**
2. Sulla istituzione del Registro evidenziamo che esiste già una rilevazione effettuata dalle singole Regioni che, in base alla normativa nazionale hanno le competenze in merito: queste rilevazioni regionali confluiscono nel sistema nazionale, che può essere migliorato, ma non ha senso crearne un altro!!
3. Il Registro, che dovrebbe essere istituito presso ogni Tribunale per i minorenni, non tiene presente quanto già previsto dallo stesso art. 9 ai commi 2 e 3 della legge 184/83 e sm sulle competenze del Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni cui deve essere trasmesso semestralmente dai servizi residenziali l’elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l’indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso[[3]](#footnote-3). Si richiama al riguardo l’ampia trattazione al punto 413 delle *“Linee nazionali di indirizzo per l’accoglienza nei servizi residenziali”,* precedentemente citate, in merito a *VIGILANZA E CONTROLLO (finalità, ruoli e relazioni fra i diversi soggetti).*
4. **SERVE UN NUOVO OSSERVATORIO?**

Dovrebbero essere riconsiderate le finalità di quanto previsto da questo disegno di legge, tenuto conto di quanto finora esposto e del fatto che è già operativo l’Osservatorio nazionale sull’infanzia e l’adolescenza.

Desta preoccupazione l’inutile sovrapposizione delle competenze e delle funzioni attribuite in questo DDL alle Regioni, agli Enti locali e alle autorità giudiziarie con quelle già esistenti, competenze che invece andrebbero meglio monitorate e messe in grado, come già detto, di assolvere ai loro compiti istituzionali…

***BREVE RIFERIMENTO AI DATI SUGLI AFFIDAMENTI IN ITALIA AL CONFRONTO CON ALTRI PAESI EUROPEI.*** Il numero dei minori che sono stati posti in protezione in Italia è contenuto rispetto al panorama europeo (3,5 ogni mille minori residenti in Italia a fronte degli 11,4 della Francia e del 10,80 della Germania)[[4]](#footnote-4) **.**

**Alla luce di quanto brevemente esposto non riteniamo emendabile questo testo.**

**Se si vuole investire sul rilancio degli affidamenti sono altri i provvedimenti che il Governo e il Parlamento dovrebbero assumere.**

**Al riguardo richiamiamo il documento presentato in Senato il 7.5. dal Tavolo Nazionale Affido *(tavolonazionaleaffido.it*), cui l’Anfaa aderisce.**

1. N.B. E’ diritto di tutte le persone, in caso di necessità, di avvalersi del Patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio). [↑](#footnote-ref-1)
2. ### Sono quasi 402.000 i minori in carico ai servizi sociali in Italia e di questi 77.493 sono vittime di maltrattamento. Sui 117 comuni per i quali è stata possibile una comparazione EMERGE UN preoccupante AUMENTO DEL 14,8% dei casi. Questi sono i dati che risultano dalla seconda Indagine Nazionale sul maltrattamento di bambini e adolescenti in Italia realizzata da Terres des Hommes e CISMAI – Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia per l’Autorità Garante dell’Infanzia e Adolescenza.

   [↑](#footnote-ref-2)
3. Riportiamo qui sotto le disposizioni legislative in vigore *“Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, “assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l’adottabilità di quelli tra i minor segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi (art.9 comma 2).” Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni(…). Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo”(art.9 comma 3).* [↑](#footnote-ref-3)
4. Questi elementi di comparazione sono riportati nel n. 60 dei Quaderni della ricerca sociale. *I minorenni in affidamento familiare e nei servizi residenziali attraverso i dati SIOSS,* Anno 2022, Istituto degli Innocenti, Firenze, agosto 2024, pag. 12; consultabile in [https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/qrs-60-affidamento-familiare2022.pdf](https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/qrs-60-affidamento-familiare-2022.pdf) ; proprio in riferimento a questa comparazione il documento evidenzia il basso grado di propensione che il sistema del welfare pubblico in Italia ha manifestato rispetto alle misure che determinino l’allontanamento del minorenne dal nucleo familiare. [↑](#footnote-ref-4)